

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto del Direttore Generale  
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre  
2014

## INDICE

<b>Art. 1 - Oggetto del regolamento .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Ambito di applicazione .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Destinatari dei servizi .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 - Caratteri e finalità del sistema tariffario .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Determinazione della tariffa .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7 - Validità dell'attestazione .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8 - Definizione del nucleo familiare .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9 - Criteri per la determinazione della situazione economica .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 10 - Acquisizione e trattamento dei dati personali .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 - Procedure applicative .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 12 - ISEE corrente .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 13 - Controlli .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 14 - Sanzioni e revoca dei benefici concessi .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 15 - Norme finali .....</b>	<b>pag. 9</b>

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.

In questo ambito è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativo alle attività che il Comune di Orbassano esplica nell'ambito dei servizi a domanda individuale.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", ed il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi ed i criteri relativi alle tariffe dei servizi sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

## **Art. 2 Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

I procedimenti dell'Ente di cui al comma precedente sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:

- contributi per il diritto allo studio;

- contributi per il pagamento delle tariffe dei servizi educativo-scolastici 0-3 anni;
- contributi per il pagamento della tariffa del servizio di ristorazione scolastica;
- contributi per il pagamento della tariffa dei servizi assistenziali;
- contributo per il pagamento dei soggiorni estivi per anziani e famiglie;
- eventuali altri servizi che prevedano forme di contribuzione od agevolazione all'utenza che potranno essere successivamente individuati.

### **Art. 3 Destinatari dei servizi**

I servizi descritti all'art. 2 del presente regolamento sono messi a disposizione della comunità dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di prevenire situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

### **Art. 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario**

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale approva ogni anno, anche in relazione al costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, la soglia del valore dell'ISEE al di sotto della quale vengono concesse le agevolazioni e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi ed i criteri previsti nel presente Regolamento nonché in altri atti del Consiglio Comunale.

L'ISEE ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento individuato in seguito alla riforma Salva Italia (articolo 5, DL 201/2011) con il recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014.

### **Art. 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

1. analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
2. individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
3. differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione all'ISEE familiare, determinato secondo i criteri previsti dal DPCM 159/2013 e dal Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014;
4. definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale o parziale.

#### **Art. 6** **Determinazione della tariffa**

La tariffa agevolata viene determinata e concessa su richiesta dell'utente con le seguenti modalità:

- 1) presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al DPCM 159/2013 ed al Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 relativa ai redditi ed ai patrimoni mobiliari ed immobiliari nonché alla consistenza del nucleo familiare, ai soggetti preposti dalla normativa vigente (ad esempio CAF, INPS, ecc.);
- 2) rilascio da parte dei soggetti preposti di cui al punto 1) dell'attestazione ISEE relativa a tutti i componenti del nucleo familiare;
- 3) presentazione della domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio, con l'indicazione del proprio ISEE su apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente, mediante autocertificazione;
- 4) determinazione della tariffa sulla base della collocazione dell'ISEE del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi.

La determinazione delle tariffe viene attuata mediante la seguente proporzione:

*valore ISEE corrispondente alla tariffa massima : tariffa massima = ISEE utente : X (TARIFFA)*

$$TARIFFA = \frac{\text{tariffa massima} \times \text{ISEE utente}}{\text{valore ISEE corrispondente alla tariffa massima}}$$

Per i singoli servizi possono essere previsti abbattimenti della tariffa nella misura massima del 25% nel caso di più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscano dello stesso servizio.

Dovrà essere individuata la soglia minima al di sotto della quale verrà applicata comunque la tariffa minima.

L'esenzione totale è prevista esclusivamente per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza da parte dei Servizi Socio Assistenziali. Pertanto tale esenzione potrà essere concessa solo su specifica e motivata segnalazione scritta del C.I. di S. di Orbassano a favore di soggetti il cui valore ISEE sia comunque al di sotto della soglia minima individuata per il servizio a cui chiedono di accedere.

### **Art. 7 Validità dell'attestazione**

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per i servizi educativi e scolastici, la validità dell'ISEE è estesa all'intero anno scolastico per il quale la richiesta di accesso alle tariffe agevolate è presentata.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, che viene considerata provvisoria. L'utente ha 15 giorni di tempo per confermare la DSU mediante la presentazione dell'ISEE rilasciato dall'organo competente; in caso contrario la richiesta viene respinta.

### **Art. 8 Definizione del nucleo familiare**

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile.

A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal DPCM 159/2013 reso operativo dal Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014.

### **Art. 9 Criteri per la determinazione della situazione economica**

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati DPCM 159/2013 e Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014.

## **Art. 10**

### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

I Responsabili di Servizio ed i loro collaboratori per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

## **Art. 11**

### **Procedure applicative**

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a presentare alcuna documentazione integrativa a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della modulistica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi, così come previsto e disciplinato all' art. 6 del presente Regolamento.

Il richiedente dichiarerà, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della agevolazione tariffaria, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di variazione della situazione economica derivante dal decesso di un coniuge, separazione legale e divorzio (questi ultimi comprovati da diversa residenza dei coniugi ed atto ufficiale dell'organo competente), verificatisi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, viene presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata, per la quale deve essere presentata una attestazione ISEE che consideri la nuova situazione familiare del coniuge rimasto.

Nel caso in cui vi sia un atto di separazione dei coniugi ma stessa residenza, entrambi i coniugi devono risultare nell'attestazione ISEE.

Coloro che presentano un'attestazione con ISEE pari a 0 (zero), saranno oggetto di accertamento di natura fiscale da parte degli organi competenti.

## **Art. 12**

### **ISEE corrente**

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del successivo comma, ed al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti del

nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- risoluzione, sospensione, riduzione dell'attività lavorativa o dimissioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o con lavoro atipico;
- cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

La decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione viene fissata al primo giorno del mese successivo.

### **Art. 13 Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione (ufficio anagrafe, ufficio tributi, Polizia Locale, ecc.) ovvero tramite l'Agenzia delle Entrate.

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione ed in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

### **Art. 14 Sanzioni e revoca dei benefici concessi**

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, l'Ufficio procedente ha la facoltà di applicare una sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione

amministrativa tra il limite minimo ed il limite massimo, si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

## **Art. 15** **Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 che abroga dal giorno 1° gennaio 2015 il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il DPCM 7 maggio 1999, n. 221. ed il DPCM 18 maggio 2001.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento ed atto comunale in materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013, il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, ed il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione ed all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.